



# Comune di Rodano

Provincia di Milano  
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE

SERVIZIO ECOLOGIA

Ufficio Ecologia

☎ diretto 02/95.95.95.240

☎ 02/95.95.95.225

indirizzo E-mail

ambiente@comune.rodano.mi.it

indirizzo internet

www.comune.rodano.mi.it

Rodano, 19 aprile 2011

PROT. GEN. N. 3824

PROT. INT. N. 0649

da citare nella risposta

**ORDINANZA DI SETTORE  
N. 18/2011**

**OGGETTO: MISURE DI LOTTA PER IL CONTENIMENTO DELLE ZANZARE E PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DALLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS)**

## II. RESPONSABILE DI SETTORE

**PREMESSO** che il Comune di Rodano esegue nel corso dell'anno sulle aree pubbliche comunali, un programma di interventi relativi alla disinfestazione di zanzare, zanzare tigre ed insetti striscianti al fine di prevenire e contenere focolai di sopravvivenza e di riproduzione di tali insetti;

**RILEVATO** che un'efficace lotta alle zanzare si attua integrando azioni preventive ed interventi diretti, e che un ideale piano di lotta deve necessariamente coinvolgere, per le caratteristiche dell'insetto di colonizzare anche microfocolai domestici, tutti i cittadini;

**DATO ATTO** che la deposizione delle uova avviene prevalentemente in ambiente umido o in acque stagnanti, e che è quindi auspicabile l'eliminazione di microfocolai che ricadono in proprietà private (giardini e fognature condominiali, serbatoi d'acqua destinati all'irrigazione ecc.);

**RISCONTRATA** la nota del 28.03.2011, prot. n. 14579, da parte della A.S.L. Provincia Milano 2, Servizio Igiene e Sanità Pubblica, pervenuta agli atti in data 30.03.2011, ns. prot. n. 3093/520;

**RICHIAMATA** la nota della Regione Lombardia del 09.03.2011, prot. n. H1.2011.0007528 ad oggetto le "misure di lotta per il contenimento delle zanzare e delle zecche - prevenzione degli eventuali focolai di malattie trasmesse da questi vettori";

**VISTO** l'art. 32 della Legge n. 833/78 "istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";

**VISTO** che il Regolamento Locale di Igiene;

CONSIDERATO, pertanto, la necessità di tutelare l'ambiente e l'igiene e preservare la salute dei cittadini da ogni possibile conseguenza derivante dall'intestazione di zanzare e insetti infestanti;

VISTA la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre (*Aedes albopictus*);

CONSIDERATO che nel 2007 si è manifestato, in Emilia Romagna, un focolaio epidemico di febbre da Chikungunya, che rappresenta il primo focolaio autoctono verificatosi in Europa e che ha determinato una situazione di emergenza sanitaria connessa con la presenza della zanzara tigre;

DATO ATTO pertanto dell'eccezionalità e della gravità del fenomeno manifestatosi, che comporta un grave pericolo incombente, di dimensioni tali da costituire una concreta ed effettiva minaccia per l'incolumità dei cittadini e che determina l'urgenza di provvedere alla regolamentazione ed all'imposizione di prescrizioni idonee ad evitare l'ulteriore diffondersi del fenomeno;

CONSIDERATO al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di febbre da virus Chikungunya, l'intervento principale per la prevenzione di questa malattia è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto è necessario rafforzare rapidamente la lotta alla zanzara tigre, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

RITENUTO altresì che per contrastare il fenomeno della presenza di zanzara tigre, quando si manifestino casi sospetti od accertati di Chikungunya o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune attiva le strutture della competente ASL affinché si provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi ;

ATTESA la mancanza di un'adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, nonché in particolare alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, altre attività produttive che possono dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale;

CONSIDERATO che il sistema di monitoraggio e sorveglianza dell'infestazione da zanzara tigre ha mostrato che nel territorio di questo comune è presente una popolazione significativa di questo insetto;

CONSIDERATA la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;

VISTO l'art. 16 della L. 16.01.2003, n. 3 che introduce l'art. 7 bis al D. Lgs. del 18.08.2000, n. 267 il quale detta nuove disposizioni in materia di sanzioni amministrative, da irrogare per le violazioni ai regolamenti comunali e provinciali;

VISTO il D. L. 50/2003, convertito in Legge con Legge n. 116/2003, il quale ha altresì inserito il comma 1 bis all'art. 7 bis sopra citato, disponendo che l'applicazione delle sanzioni previste dai Regolamenti comunali si applica anche alle ordinanze sindacali e dirigenziali;

RITENUTO pertanto di determinare autonomamente la sanzione amministrativa;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e ss. mm. e ii.;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. e ii.;

ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto del Sindaco n. 45 del 22.12.2010, protocollo n. 12035;

Impregiudicato e fatto salvo ogni e qualsiasi ulteriore atto di competenza dell'amministrazione comunale

## ORDINA

**Ai soggetti gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche (tutta la cittadinanza e gli amministratori condominiali) di**

- evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
- **procedere**, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini;
- trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia; in alternativa, procedere alla chiusura degli

stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;

- **provvedere** nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell'erba;
- **introdurre** nei contenitori d'acqua che non possono essere rimossi e svuotati (sottovasi, vasi portafiori nei cimiteri e in generale in tutti i sottovasi all'aperto), nei contenitori coperti e nelle vasche, fosse, ecc, filamenti di rame, che risultano tossici per le zanzare, in ragione di almeno 10/20 mg per litro d'acqua;
- **introdurre** nelle piccole fontane ornamentali e nei contenitori di capacità superiore ai 200 litri pesci larvivori, quali pesci rossi, gambusie etc.;
- **assicurare** lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza, onde evitare raccolte d'acqua stagnante anche temporanee;
- **ispezionare, pulire e trattare** con prodotto larvicida, dal 01 maggio fino al 30 ottobre, con cadenza di 10/20 giorni a seconda delle condizioni meteo climatiche, le caditoie interne ai tombini per la raccolta dell'acqua piovana, presenti in giardini e cortili;
- **procedere periodicamente** alle disinfestazioni delle aree verdi;
- **eseguire, nei mesi invernali, accurate pulizie** di tutti i contenitori e recipienti esterni di qualsiasi uso e dimensioni allo scopo di eliminare eventuali uova svernanti;
- **adottare nei mesi invernali, specialmente nelle aree più critiche, di provvedimenti** contro le femmine svernanti a distanza di 20 giorni l'uno dall'altro, utilizzando i comuni insetticidi spray nei seguenti locali:
  - cantine;
  - locali caldaie;
  - locali pompe di sollevamento;
  - solai e soffitte;
  - vasche settiche;
  - camerette di ispezione rete fognatura.

**Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dimesse, di:**

- **mantenere** le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolta d'acqua stagnanti.
- **curare la manutenzione** dei corsi d'acqua onde evitare ostacoli al deflusso delle acque stesse;

**A tutti i conduttori di orti, di:**

- **eseguire l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;**

- sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d'acqua;
- inserire nei contenitori d'acqua filamenti di rame in ragione di almeno 20 grammi per litro d'acqua;

**Ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero ed ai gestori di aziende florovivaistiche, oltre che attenersi ai comportamenti su riportati, di:**

- adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
- assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.
- procedere ad una disinfestazione quindicinale delle aree interessate da dette attività;

**Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, oltre che attenersi ai comportamenti su riportati, di:**

- stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
- svuotare i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione.
- provvedere, in caso di documentata impossibilità a coprire i copertoni stoccati all'aperto, ad eseguire nel periodo 01 maggio / 30 ottobre periodici interventi larvicidi e/o adulticidi, ogni 10/20 giorni a seconda delle condizioni meteo climatiche.

**Ai responsabili dei cantieri, di:**

- evitare raccolte di acqua in bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;

- sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta, anche in caso di sospensione dell'attività del cantiere, in modo da evitare raccolte d'acqua.

**Alle Aziende agricole e zootecniche e a chiunque detenga animali:**

- curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici, allo scopo di evitare raccolte, anche temporanee, di acqua stagnante;
- procedere autonomamente con disinfestazioni qualora sia riscontrata la presenza di zanzare;

**All'interno dei cimiteri:**

- qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, nei vasi portafiori devono essere introdotti filamenti di rame, che risultano tossici per le zanzare, in ragione di almeno 10/20 mg per litro d'acqua; in caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto.

### DISPONE

- la trasmissione della presente Ordinanza:
  - ⇒ al servizio di Polizia Locale affinché vigili, per quanto di competenza, in ordine alla compiuta ottemperanza del presente atto;
  - ⇒ al Dipartimento di Prevenzione Medico – Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. Milano 2 con sede in via Mantova, 10 – 20066 Melzo (MI);
- l'affissione della presente Ordinanza di Settore all'Albo Pretorio on line per i successivi 365 giorni;

### DISPONE ALTRESI'

che in presenza di casi sospetti od accertati di Chikungunya o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, si provvederà ad allertare con ogni tempestiva sollecitudine i competenti uffici della ASL Milano 2 al fine di effettuare i previsti trattamenti di protocollo.

### AVVERTE

- che, ai sensi del D. L. n. 50/2003, la violazione alla presente ordinanza sarà punita con sanzioni amministrative pecuniarie, da € 25,00 a € 500,00 (pagamento in misura ridotta € 100,00), fatto salvo gli interventi che dovranno essere effettuati in via sostitutiva direttamente dal Comune;
- che, in caso di inottemperanza, si procederà alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 C.P.

### SI RISERVA

di intraprendere ogni qualsiasi ulteriore atto successivo ritenuto necessario.

## RENDE NOTO

- che la presente ordinanza deve anche intendersi quale comunicazione, ai soggetti portatori di interesse qualificati ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e successivi della Legge 07.08.1990, n. 241, dell'avvio di procedimento;
- che, ai sensi della Legge 241/1990, contro il presente atto potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data di ricevimento.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
(Adalgisa CARMINATI)